

(N. 11172)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 1950 (V. Stampato N. 1359)*

**presentato dal Ministro della Marina mercantile**

(SIMONINI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**col Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(MARAZZA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 LUGLIO 1950

---

Miglioramenti delle pensioni della gente di mare.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del 30 giugno 1949, è maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.

Tale assegno è dovuto anche ai titolari di pensione del « Fondo Adria ».

Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322.

## Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente articolo 1 è istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un « Fondo assegni complementari » alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5.

Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

Con la stessa decorrenza è dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1.500 per ciascun iscritto alla Gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.

## Art. 4.

I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno ;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.

## Art. 5.

Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara è dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

## Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potrà essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente articolo 2.

## Art. 7.

Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

## Art. 8.

Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 4, lettera d), sarà fatto fronte mediante prelevamento dal « fondo a disposizione » iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del capitolo 84 dello stesso stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## TABELLA A.

## A R M A T O R I

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato
Superiore a 2.000 tonnellate . . . . .	L. 5.800
Da 1.000 a 2.000 tonnellate . . . . .	» 3.400
Da 301 a 999 tonnellate . . . . .	» 1.000

## TABELLA B.

## P I L O T I

Porti	Contributo mensile supplementare per ogni pilota in servizio
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia . .	L. 2.000
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, La Spezia, Messina, Palermo . . . . .	» 1.800
Siracusa, Taranto, Trapani . . . . .	» 1.600
Ancona, Piombino, Portoferraio . . . . .	» 1.400
Brindisi, Carloforte, Milazzo, Marsala . . . . .	» 1.200
Barletta, Porto Empedocle, Salerno, Fiumicino, Licata, Monopoli, Roma, Torre Annunziata	» 800

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**